

Giustizia tributaria dopo anni di stasi e deficienze adesso arrivano importanti modifiche

Nell'arco di un anno un fondamentale segmento della giustizia tributaria, quello dell'esecuzione forzata, rimasto sostanzialmente pietrificato per svariati decenni nonostante le grossolane deficienze, ha registrato incisive modifiche ad opera dei vertici della giurisprudenza. Siffatta premessa ricostruttiva ha suggerito all'Anti e alla Camera Avvocati Tributaristi di celebrare un convegno svoltosi presso l'Aula delle Audienze del Tribunale di Catania sotto l'alto patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

La prima relazione è stata brillantemente svolta dal Dott. Benedetto Paternò Raddusa, magistrato ordinario distaccato presso la Corte Costituzionale nonché giudice presso la locale Commissione Tributaria Provinciale. La manovra di revisione sistemica si realizza in due mosse: le Sezioni Unite (n. 13913/17) indirizzano l'azione di opposizione agli atti esecutivi (art. 57, lett. b, D.P.R. n. 602/73) al Giudice tributario in occasione della notifica del pignoramento nell'ipotesi che il contribuente rilevi l'omessa o irrituale notifica del titolo esecutivo. Siffatta azione viene concepita sulla falsariga del meccanismo processuale di cui all'art. 19 (D. Lgs. n. 546/92); risulta evidente che l'atto di pignoramento rappresenta semplicemente la chiave di accesso al processo il cui oggetto è in realtà costituito dall'accertamento dei vizi del previo procedimento di formazione del titolo esecutivo i cui effetti invalidanti si proiettano sull'atto

dell'esecuzione forzata (c.d. illegittimità derivata). La Corte costituzionale (n. 114/18), da parte sua, recide d'embloe gli stringenti limiti normativi imposti all'azione di opposizione all'esecuzione dinanzi al Giudice ordinario (art. 57, lett. a) ammissa esclusivamente con riferimento alla pignorabilità dei beni esecutati, in tal fatta mutilando eccessivamente il livello della tutela del contribuente. Giurisprudenza evolutiva o adeguatrice, come si usa dire (se non creativa), che delinea un quadro sistematico comunque volto a garantire al contribuente una tutela piena ed effettiva nel solco dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.), i quali timidamente, ma progressivamente, si fanno largo anche nel processo tributario.

Nel successivo dibattito sono emerse valutazioni ricostruttive antitetiche: si reputa che al giudice tributario sia demandato, per effetto dell'attribuita giurisdizione esclusiva per materia, l'accertamento dell'an e/o del quantum debeatur (profili, quindi, ai quali rimane estranea l'AGO). Il giudice ordinario, a sua volta, esercita la giurisdizione in ordine all'accertamento della correttezza della procedura esecutiva (senza entrare nel merito dell'imposta dovuta). A tale premessa sistematica consegue che nell'ipotesi di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, demandato al giudice speciale tributario, nondimeno compete all'AGO emanare i provvedimenti direttamente incidenti sulla procedura esecutiva in corso.

Di converso, allorché è investita l'AGO nelle forme dell'opposizione all'esecuzione, gli eventuali motivi riguardanti la debenza dell'imposta dovranno necessariamente essere devoluti al giudice tributario in quanto questioni pregiudiziali rispetto alla procedura esecutiva in corso (Dott. Paternò Raddusa).

Si reputa, per altro verso, che le sezioni unite abbiano configurato un'ipotesi di giurisdizione piena delle Commissioni nel cui ambito il giudice esercita sia i poteri cautelari (sospensione della riscossione) che di merito senza necessità di ulteriori interventi dell'AGO. Parimenti piena la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle vicende successive alla notifica della cartella di pagamento giacché siffatto tratto terminale del rapporto travalica, ai sensi dell'art. 2, la giurisdizione delle Commissioni. In tal senso risulta illuminante l'indicazione da parte della Corte delle fattispecie che attengono al merito dell'imposta dovuta devolute alla giurisdizione dell'AGO, siccome intervenute successivamente alla notifica della cartella, quali sopravvenuto adempimento del debito tributario, diritto di usufruire di sopravvenute discipline agevolative (come, ad esempio, la c.d. rottamazione delle cartelle) ovvero la intervenuta prescrizione del credito tributario.

La giurisprudenza sarà pertanto impegnata a dirimere le incertezze interpretative che tuttora caratterizzano la complessa materia.

PROF. AVV. SALVO MUSCARÀ